



ISTITUTO COMPRENSIVO ALVISE PISANI

Scuola dell'Infanzia // Scuola Primaria // Scuola Secondaria di Primo Grado

Per i comuni di Stra e Fiesso d'Artico - 30039 Stra (VE) - Via Fossolovara 37



<https://icalvisepisani.edu.it/> - mail. veic86400p@istruzione.it - pec. veic86400p@pec.istruzione.it - tel. 049/9800893

Cod. Mecc. VEIC86400P - Codice Fiscale 90159770271

REGOLAMENTO INTERNO PER L'UTILIZZO DELL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE

Approvazione Collegio dei Docenti	Delibera n. ____ del __/__/____
Approvazione Consiglio di Istituto	Delibera n. ____ del __/__/____
Entrata in vigore	__/__/____

Nota d'uso: il presente documento costituisce un modello adattabile. Prima dell'approvazione è opportuno verificare la coerenza con il Regolamento di Istituto, il Patto educativo di corresponsabilità, il PTOF, le informative privacy, gli strumenti digitali effettivamente utilizzati e le eventuali delibere interne già adottate.

Indice

- Art. 1 - Premessa
- Art. 2 - Riferimenti normativi
- Art. 3 - Finalità del Regolamento
- Art. 4 - Ambito di applicazione
- Art. 5 - Definizioni
- Art. 6 - Principi generali
- Art. 7 - Governance interna dell'IA
- Art. 8 - Registro degli strumenti IA autorizzati
- Art. 9 - Valutazione della conformità e corretto utilizzo degli strumenti IA
- Art. 10 - Procedura di autorizzazione di nuovi strumenti IA
- Art. 11 - Classificazione del rischio e sistemi vietati
- Art. 12 - Uso dell'IA da parte dei docenti
- Art. 13 - Uso dell'IA da parte del personale ATA
- Art. 14 - Uso dell'IA da parte degli studenti
- Art. 15 - Regole specifiche per gli studenti minori di anni 14
- Art. 16 - Verifiche, compiti e integrità scolastica
- Art. 17 - Privacy, sicurezza e tutela dei dati personali
- Art. 18 - BYOD, account personali e dispositivi
- Art. 19 - Copyright, immagini, deepfake e contenuti sintetici
- Art. 20 - Formazione e AI literacy
- Art. 21 - Informazione alle famiglie
- Art. 22 - Segnalazioni, incidenti e violazioni
- Art. 23 - Gestione educativa degli episodi di uso improprio dell'IA
- Art. 24 - Monitoraggio e aggiornamento
- Art. 25 - Entrata in vigore
- Allegati operativi consigliati

Art. 1 - Premessa

L'Intelligenza Artificiale rappresenta una tecnologia in grado di supportare attività didattiche, formative, organizzative e amministrative, mediante sistemi capaci di generare testi, immagini, sintesi, suggerimenti, classificazioni, previsioni, rielaborazioni o altri contenuti a partire da dati, istruzioni o richieste formulate dall'utente.

L'utilizzo dell'IA in ambito scolastico può favorire l'innovazione didattica, l'inclusione, la personalizzazione degli apprendimenti, il supporto allo studio, la semplificazione di alcune attività organizzative e lo sviluppo di competenze digitali critiche.

Tuttavia, l'impiego dell'IA comporta rilevanti profili di attenzione, con particolare riferimento alla tutela dei dati personali, alla protezione dei minori, alla possibile produzione di contenuti errati, incompleti o non verificati, alla presenza di bias, stereotipi o risultati discriminatori, al rischio di plagio o sostituzione dell'elaborazione personale dello studente, alla tutela del diritto d'autore e alla salvaguardia della centralità educativa del docente.

Il presente Regolamento disciplina l'utilizzo degli strumenti di Intelligenza Artificiale nell'Istituto Comprensivo, con particolare attenzione alla presenza di alunni minorenni e, in larga parte, minori di anni quattordici.

Art. 2 - Riferimenti normativi

Il presente Regolamento è adottato nel rispetto e in coerenza con:

- Regolamento (UE) 2024/1689, recante regole armonizzate sull'intelligenza artificiale (AI Act);
- Regolamento (UE) 2016/679, Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR);
- D.lgs. 196/2003, Codice in materia di protezione dei dati personali, come modificato dal D.lgs. 101/2018;
- Legge 23 settembre 2025, n. 132, recante disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale;
- D.M. MIM n. 166 del 9 agosto 2025 e relative Linee guida per l'introduzione dell'Intelligenza Artificiale nelle istituzioni scolastiche;
- normativa vigente in materia di istruzione, autonomia scolastica, inclusione, valutazione degli apprendimenti, cittadinanza digitale e tutela dei minori;
- Regolamento di Istituto, Patto educativo di corresponsabilità, PTOF, Regolamento per l'utilizzo degli strumenti digitali e della rete d'Istituto, informative privacy adottate dall'Istituto.

Art. 3 - Finalità del Regolamento

Il presente Regolamento ha le seguenti finalità:

- disciplinare l'utilizzo dell'IA all'interno dell'Istituto;
- promuovere un uso consapevole, responsabile, critico e sicuro degli strumenti di IA;
- tutelare i diritti fondamentali degli studenti, del personale scolastico e delle famiglie;
- garantire la protezione dei dati personali e la tutela dei minori;
- prevenire utilizzi impropri, non autorizzati, discriminatori o non trasparenti dell'IA;
- evitare che l'IA sostituisca la relazione educativa, il ruolo professionale del docente e l'elaborazione personale dello studente;
- definire ruoli, responsabilità e limiti di utilizzo;
- favorire percorsi di AI literacy adeguati all'età degli studenti e ai diversi ruoli della comunità scolastica;
- assicurare la coerenza dell'utilizzo dell'IA con il PTOF, con il Patto educativo di corresponsabilità e con le finalità istituzionali della scuola.

Art. 4 - Ambito di applicazione

Il presente Regolamento si applica a tutte le componenti della comunità scolastica: Dirigente scolastico, Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, docenti, personale ATA, studenti, famiglie ed esercenti la responsabilità genitoriale, esperti esterni, educatori, tirocinanti, volontari, collaboratori e soggetti autorizzati a operare nell'Istituto, nonché fornitori di servizi digitali o tecnologici nei limiti applicabili.

Il Regolamento si applica all'utilizzo dell'IA durante le attività didattiche, laboratoriali, di recupero, potenziamento, inclusione e orientamento, nelle attività amministrative, organizzative e documentali, nella comunicazione istituzionale e nell'utilizzo di piattaforme digitali, ambienti cloud, strumenti di produttività, chatbot, generatori di testo, immagini, audio, video o codice.

Art. 5 - Definizioni

Intelligenza Artificiale o IA: sistema automatizzato progettato per operare con livelli variabili di autonomia e capace di generare output quali previsioni, raccomandazioni, decisioni, testi, immagini, audio, video, codice, classificazioni o altri contenuti.

Strumento di IA: applicazione, piattaforma, software, servizio digitale o funzionalità integrata che utilizza sistemi di Intelligenza Artificiale.

IA generativa: sistema di IA in grado di generare nuovi contenuti, quali testi, immagini, audio, video, presentazioni, mappe, quiz, riassunti, traduzioni, codice o altri elaborati.

Prompt: istruzione, domanda o richiesta inserita dall'utente in uno strumento di IA.

Output: risultato prodotto da uno strumento di IA.

AI literacy o alfabetizzazione in materia di IA: insieme di conoscenze, competenze e consapevolezza necessarie per comprendere, utilizzare e valutare criticamente sistemi di IA, tenendo conto dei rischi, dei limiti, delle responsabilità e del contesto d'uso.

Bias: distorsione presente nei dati, negli algoritmi o negli output, che può generare risultati inesatti, discriminatori o non equi.

Allucinazione dell'IA: produzione di informazioni false, inesatte, inventate o non verificabili da parte di un sistema di IA.

Dato personale: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile.

Dato particolare: dato personale relativo, tra l'altro, a salute, disabilità, origine razziale o etnica, opinioni politiche, convinzioni religiose o filosofiche, appartenenza sindacale, dati biometrici, dati genetici o vita sessuale.

Pseudonimizzazione: trattamento dei dati personali in modo tale che gli stessi non possano essere attribuiti a un interessato specifico senza l'utilizzo di informazioni aggiuntive.

Anonimizzazione: trasformazione dei dati in modo tale che l'interessato non sia più identificabile, direttamente o indirettamente.

DPIA: valutazione d'impatto sulla protezione dei dati personali, prevista dall'art. 35 GDPR nei casi di trattamenti che possono presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

DPO/RPD: Responsabile della Protezione dei Dati dell'Istituto.

Art. 6 - Principi generali

L'utilizzo dell'IA all'interno dell'Istituto si fonda sui seguenti principi.

Centralità della persona: L'IA è uno strumento di supporto e non può sostituire il ruolo educativo del docente, la relazione educativa, l'autonomia e l'elaborazione personale dello studente, il pensiero critico, la

valutazione professionale del docente e la responsabilità del Dirigente scolastico, del DSGA, dei docenti e del personale scolastico.

Supervisione umana: Ogni utilizzo dell'IA deve avvenire sotto adeguata supervisione umana. Gli output generati dall'IA non possono essere considerati automaticamente corretti, affidabili, completi o utilizzabili senza verifica.

Trasparenza: Gli utenti devono essere consapevoli quando interagiscono con strumenti di IA o quando un contenuto, un materiale o un'attività siano stati generati o supportati in modo significativo mediante IA.

Proporzionalità e minimizzazione: L'IA deve essere utilizzata solo quando utile, proporzionata e coerente con le finalità didattiche, educative, organizzative o amministrative dell'Istituto.

Protezione dei dati personali: L'utilizzo dell'IA deve avvenire nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, minimizzazione, limitazione delle finalità, sicurezza, privacy by design e privacy by default.

Inclusione e non discriminazione: L'IA deve essere utilizzata in modo da favorire inclusione, accessibilità e pari opportunità, evitando trattamenti discriminatori, stereotipi, esclusioni o condizionamenti indebiti.

Verificabilità e responsabilità: Chi utilizza strumenti di IA nell'ambito scolastico resta responsabile dell'uso effettuato, dei contenuti prodotti, delle decisioni assunte e della verifica degli output.

Art. 7 - Governance interna dell'IA

Il Dirigente scolastico assicura la governance complessiva dell'utilizzo dell'IA nell'Istituto, promuovendo un impiego coerente con le finalità educative, organizzative e istituzionali della scuola.

Il DSGA, nell'ambito delle proprie competenze, collabora alla corretta gestione dell'eventuale utilizzo dell'IA nei processi amministrativi, documentali, contabili e organizzativi.

Il DPO/RPD supporta l'Istituto per i profili relativi alla protezione dei dati personali, alla valutazione dei rischi privacy, all'eventuale necessità di DPIA, alla verifica delle informative e alla corretta individuazione dei ruoli privacy dei fornitori. Il DPO/RPD non sostituisce le responsabilità decisionali del Titolare del trattamento né quelle organizzative del Dirigente scolastico.

Il Team digitale, l'Animatore digitale o il Gruppo di lavoro eventualmente istituito dall'Istituto possono fornire supporto tecnico, didattico e organizzativo, senza sostituire le responsabilità del Dirigente scolastico e degli organi competenti.

L'Istituto può istituire un Gruppo di lavoro per l'Intelligenza Artificiale, con funzioni consultive, istruttorie e di monitoraggio, composto da figure interne e, ove opportuno, con il coinvolgimento consultivo del DPO/RPD per i profili di competenza.

Art. 8 - Registro degli strumenti IA autorizzati

L'Istituto adotta e mantiene aggiornato un Registro degli strumenti di Intelligenza Artificiale autorizzati.

Il Registro indica, per ciascuno strumento, almeno: denominazione dello strumento, fornitore, finalità di utilizzo, utenti autorizzati, ordine di scuola o classi interessate, eventuali limiti d'età, dati che possono essere utilizzati, dati che non possono essere inseriti, modalità di accesso, impostazioni di sicurezza, eventuale trattamento di dati personali, ruolo privacy del fornitore, eventuale necessità di informativa o consenso, eventuale necessità di DPIA, istruzioni operative, data di autorizzazione e data di revisione.

L'inserimento di uno strumento nel Registro non comporta una autorizzazione generale e illimitata al suo utilizzo. Ogni strumento può essere utilizzato esclusivamente per le finalità indicate, dagli utenti autorizzati, con le modalità previste, nei limiti stabiliti dalla relativa scheda e nel rispetto delle istruzioni impartite dall'Istituto.

Art. 9 - Valutazione della conformità e corretto utilizzo degli strumenti IA

La conformità all'AI Act, al GDPR e alla normativa in materia di protezione dei dati personali non dipende esclusivamente dalla denominazione commerciale, dalla notorietà del fornitore o dalla disponibilità di una versione 'education', 'business' o 'enterprise' dello strumento.

La conformità dipende anche dalle concrete modalità di utilizzo dello strumento.

L'Istituto valuta l'utilizzo degli strumenti di IA tenendo conto, in particolare, delle finalità concrete di utilizzo, della tipologia di utenti coinvolti, dell'età degli studenti eventualmente interessati, della natura dei dati inseriti o trattati, della presenza di dati personali o dati particolari, delle condizioni contrattuali e privacy del fornitore, dell'eventuale utilizzo dei dati per addestramento, miglioramento del servizio, profilazione o ulteriori finalità, della localizzazione, conservazione e cancellazione dei dati, delle misure di sicurezza disponibili, delle istruzioni operative impartite al personale scolastico e agli studenti e della presenza di adeguata supervisione umana.

Uno strumento astrattamente idoneo può risultare non conforme se utilizzato per finalità improprie, con dati eccedenti, con dati personali non necessari, senza adeguata informativa, senza supervisione umana, in violazione dei limiti d'età o al di fuori delle istruzioni impartite dall'Istituto.

È vietato utilizzare strumenti di IA autorizzati per finalità diverse da quelle previste o inserire negli stessi dati personali, documenti scolastici, informazioni su studenti, famiglie o personale scolastico, salvo che tale utilizzo sia stato espressamente valutato e autorizzato dall'Istituto.

Art. 10 - Procedura di autorizzazione di nuovi strumenti IA

Nessun componente della comunità scolastica può introdurre o utilizzare autonomamente strumenti di IA per attività istituzionali, didattiche o amministrative senza preventiva autorizzazione dell'Istituto.

La richiesta di autorizzazione all'utilizzo di un nuovo strumento IA deve essere presentata al Dirigente scolastico o al soggetto interno individuato dall'Istituto e deve indicare almeno: denominazione dello strumento, fornitore, finalità didattica, educativa, organizzativa o amministrativa, utenti coinvolti, classi o ordini di scuola interessati, modalità di accesso, eventuale creazione di account, dati trattati o inseriti, eventuale trattamento di dati personali, limiti d'età previsti dal fornitore, impostazioni privacy e sicurezza disponibili, condizioni di utilizzo e informativa privacy del fornitore, eventuale utilizzo dei dati per addestramento o miglioramento del servizio, misure di mitigazione del rischio e necessità di informare studenti e famiglie.

Prima dell'autorizzazione, l'Istituto valuta lo strumento sotto il profilo didattico, pedagogico, organizzativo, tecnico, privacy, sicurezza, tutela dei minori e coerenza con il PTOF e con il presente Regolamento.

L'autorizzazione può essere concessa, concessa con limitazioni, concessa per un periodo sperimentale, negata o revocata in caso di criticità, uso improprio, modifica delle condizioni del fornitore o sopravvenuti rischi.

Art. 11 - Classificazione del rischio e sistemi vietati

L'Istituto adotta un approccio prudenziale e proporzionato, tenendo conto della classificazione dei rischi prevista dall'AI Act.

Negli Istituti Comprensivi, in ragione della presenza di alunni minorenni e in larga parte minori di anni quattordici, l'utilizzo diretto di sistemi IA da parte degli studenti deve essere limitato, guidato e supervisionato.

Sono vietati, in ogni caso, sistemi di IA che comportino manipolazione comportamentale degli studenti, sfruttamento di vulnerabilità legate all'età, alla disabilità o alla condizione personale, social scoring o attribuzione di punteggi sociali, riconoscimento o rilevamento delle emozioni in ambito scolastico, sorveglianza biometrica non autorizzata, classificazione biometrica finalizzata a dedurre dati sensibili,

profilazione indebita degli studenti, decisioni automatizzate con effetti significativi sul percorso scolastico, valutazione automatizzata degli apprendimenti priva di intervento umano, produzione o diffusione di contenuti ingannevoli, discriminatori, offensivi o lesivi della dignità della persona.

L'utilizzo di sistemi che possano incidere significativamente su valutazione, orientamento, inclusione, recupero, gestione disciplinare o diritti degli studenti è ammesso solo previa specifica valutazione dell'Istituto, con il coinvolgimento del DPO/RPD per i profili privacy e con adeguata informazione alle famiglie.

Art. 12 - Uso dell'IA da parte dei docenti

I docenti possono utilizzare strumenti di IA, se autorizzati dall'Istituto, come supporto alla propria attività professionale.

L'IA può essere utilizzata, a titolo esemplificativo, per predisporre bozze di materiali didattici, elaborare esempi, schemi, mappe concettuali o tracce di lavoro, adattare testi a diversi livelli di complessità, produrre esercizi, quiz o attività di ripasso, favorire accessibilità, inclusione e personalizzazione, generare spunti per attività laboratoriali o cooperative, supportare la traduzione o semplificazione linguistica, elaborare bozze di rubriche valutative, griglie o feedback, sempre soggette a revisione umana.

Il docente resta pienamente responsabile della progettazione didattica, della scelta dei materiali utilizzati, della verifica della correttezza degli output, dell'adeguatezza pedagogica dei contenuti, della valutazione degli apprendimenti e della tutela dei dati personali degli studenti.

È vietato al docente delegare all'IA la valutazione finale degli studenti, utilizzare output generati dall'IA senza verifica, inserire in strumenti IA non autorizzati dati personali degli studenti, caricare PEI, PDP, diagnosi, certificazioni, relazioni, verbali, verifiche nominali o altri documenti contenenti dati personali, utilizzare strumenti IA con account personali per attività istituzionali salvo specifica autorizzazione dell'Istituto, introdurre in classe strumenti IA non valutati e non autorizzati dall'Istituto.

L'eventuale utilizzo dell'IA nella predisposizione di materiali destinati agli studenti o alle famiglie deve essere effettuato con trasparenza, ove significativo, e sempre previa verifica del docente.

Art. 13 - Uso dell'IA da parte del personale ATA

Il personale ATA può utilizzare strumenti di IA, se autorizzati dall'Istituto, esclusivamente per finalità coerenti con il proprio profilo professionale e con le istruzioni ricevute.

L'IA può essere utilizzata, a titolo esemplificativo, per predisporre bozze di comunicazioni interne, rielaborare testi non contenenti dati personali, semplificare bozze di avvisi o comunicazioni, supportare la classificazione o organizzazione di contenuti generali, predisporre schemi, promemoria o tracce operative, supportare attività di studio normativo, sempre con verifica umana, e migliorare chiarezza linguistica e accessibilità di testi generali.

È vietato inserire in strumenti IA non espressamente autorizzati dati personali di studenti, famiglie o personale, dati relativi a disabilità, salute, BES, DSA o situazioni familiari, fascicoli disciplinari, richieste di accesso agli atti o documenti contenenti dati di terzi, documenti relativi a contenziosi, dati retributivi, contrattuali, assenze, procedimenti disciplinari o fascicoli del personale, credenziali, password, codici di accesso o informazioni di sicurezza, atti amministrativi non pubblici, documenti coperti da riservatezza, segreto d'ufficio o vincoli di pubblicazione.

Il personale ATA è tenuto a verificare sempre gli output prodotti dall'IA, in particolare quando riguardino riferimenti normativi, procedure amministrative, scadenze, adempimenti, modulistica o comunicazioni istituzionali. L'IA non può sostituire la responsabilità istruttoria, amministrativa e documentale del personale competente.

Art. 14 - Uso dell'Intelligenza Artificiale da parte degli studenti

Negli Istituti Comprensivi l'utilizzo dell'Intelligenza Artificiale da parte degli studenti deve avvenire con particolare prudenza, tenuto conto dell'età degli alunni, del loro livello di maturità, della presenza di minori di anni quattordici e della necessità di garantire un ambiente educativo sicuro, controllato e conforme alla normativa vigente.

L'IA non costituisce uno strumento di utilizzo libero o autonomo da parte degli studenti, ma può essere introdotta, nei limiti previsti dal presente Regolamento, esclusivamente come oggetto di conoscenza, riflessione critica, educazione digitale o supporto ad attività didattiche progettate dal docente.

Nella scuola dell'infanzia non è consentito l'utilizzo diretto di strumenti di Intelligenza Artificiale da parte degli alunni. In tale ordine di scuola non è consentito far interagire direttamente i bambini con chatbot, assistenti virtuali, generatori di immagini, strumenti vocali o altri sistemi di IA, né creare account individuali o collettivi riferibili ai bambini per l'accesso a strumenti di IA.

Resta ferma la possibilità per i docenti della scuola dell'infanzia di utilizzare strumenti di IA, se autorizzati dall'Istituto, esclusivamente come supporto alla preparazione di materiali didattici, organizzativi o illustrativi, purché non vengano inseriti dati personali, immagini, audio, video, elaborati, osservazioni individuali o altre informazioni riferibili agli alunni o alle famiglie.

Nella scuola primaria l'utilizzo dell'IA da parte degli alunni deve essere considerato attività eccezionale, guidata e mediata dal docente. L'IA può essere utilizzata prevalentemente per attività di educazione alla cittadinanza digitale, comprensione del funzionamento generale degli strumenti digitali, riflessione sui rischi delle informazioni false o non verificate, osservazione e discussione guidata di esempi prodotti dal docente mediante strumenti autorizzati. Non è consentito l'utilizzo autonomo di strumenti IA da parte degli alunni, né l'uso di account personali, familiari o creati direttamente dagli studenti.

Nella scuola secondaria di primo grado l'IA può essere utilizzata in modo più strutturato, ma sempre nell'ambito di attività didattiche progettate, guidate e supervisionate dal docente. L'utilizzo può riguardare, a titolo esemplificativo, l'analisi critica di testi prodotti dall'IA, il confronto tra contenuti generati dall'IA e fonti attendibili, l'individuazione di errori, imprecisioni, stereotipi o bias, attività di brainstorming guidato, esercizi di rielaborazione personale, attività di supporto linguistico, inclusivo o compensativo, se preventivamente valutate e autorizzate dall'Istituto.

In ogni caso, l'uso diretto dell'IA da parte degli studenti è consentito esclusivamente quando ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:

- l'attività è stata previamente progettata dal docente;
- lo strumento utilizzato è stato preventivamente autorizzato dall'Istituto;
- l'attività ha finalità didattiche, educative o formative esplicite;
- l'utilizzo avviene sotto la guida e la supervisione del docente;
- l'attività è coerente con l'età, il grado di autonomia e il livello di maturità degli studenti;
- sono rispettati i limiti d'età previsti dalla normativa e dal fornitore dello strumento;
- non vengono inseriti dati personali degli studenti, dei compagni, dei docenti, del personale scolastico, delle famiglie o di soggetti terzi;
- non vengono caricate immagini, registrazioni audio, video, elaborati, documenti o altri contenuti riferibili a persone identificate o identificabili;
- sono state fornite agli studenti istruzioni chiare sui limiti di utilizzo dello strumento;
- sono state adottate, ove necessarie, le misure informative e autorizzative nei confronti delle famiglie.

È vietato agli studenti:

- utilizzare strumenti IA durante verifiche, interrogazioni, prove scritte, prove pratiche o attività valutative, salvo espressa autorizzazione del docente;
- utilizzare l'IA per svolgere compiti, esercitazioni o elaborati in modo non autorizzato o non dichiarato;
- presentare come propri elaborati generati integralmente o prevalentemente dall'IA;

- inserire dati personali propri o altrui negli strumenti IA;
- inserire nomi, cognomi, immagini, audio, video o altre informazioni riferibili a compagni, docenti, personale scolastico, familiari o terzi;
- caricare verifiche, compiti, elaborati, documenti scolastici, comunicazioni interne o materiali non autorizzati;
- utilizzare l'IA per generare contenuti offensivi, discriminatori, violenti, denigratori, ingannevoli o lesivi della dignità altrui;
- creare o diffondere immagini manipolate, imitazioni vocali, video alterati, deepfake o contenuti idonei a danneggiare persone reali;
- utilizzare strumenti IA con account personali non autorizzati durante le attività scolastiche;
- utilizzare strumenti IA eludendo le indicazioni del docente o le limitazioni stabilite dall'Istituto.

L'utilizzo dell'IA da parte degli studenti deve essere finalizzato allo sviluppo di competenze critiche e non alla mera produzione automatica di contenuti. Il docente guida gli studenti a comprendere che l'IA può produrre informazioni errate, incomplete o inventate, può riprodurre stereotipi o pregiudizi e non elimina la responsabilità personale di chi la utilizza.

Il presente Regolamento disciplina l'utilizzo dell'IA nell'ambito delle attività scolastiche e degli strumenti autorizzati dall'Istituto. L'utilizzo domestico, personale o extrascolastico di strumenti IA da parte degli studenti resta nella responsabilità delle famiglie, ferma restando l'opportunità per l'Istituto di promuovere iniziative di informazione e sensibilizzazione rivolte ai genitori.

Art. 15 - Regole specifiche per gli studenti minori di anni 14

Per gli studenti minori di anni quattordici, l'utilizzo diretto di tecnologie di IA che comportino trattamento di dati personali è ammesso solo previa valutazione dello strumento da parte dell'Istituto, verifica della coerenza con le finalità didattiche, verifica dei limiti d'età previsti dal fornitore, informativa chiara e comprensibile agli esercenti la responsabilità genitoriale, acquisizione del consenso di chi esercita la responsabilità genitoriale ove richiesto, definizione di istruzioni operative per docenti e studenti e adozione di misure di minimizzazione dei dati.

La scuola primaria deve privilegiare attività di educazione all'IA, cittadinanza digitale e pensiero critico, evitando l'utilizzo autonomo di account personali o strumenti generativi da parte degli alunni.

Nella scuola secondaria di primo grado, eventuali attività con strumenti IA devono essere strutturate, guidate e supervisionate dal docente, evitando usi individuali non controllati.

Il mancato consenso all'utilizzo di strumenti IA, ove richiesto, non può comportare discriminazioni o esclusioni. In tali casi, l'Istituto assicura modalità alternative di partecipazione alle attività didattiche.

Art. 16 - Verifiche, compiti e integrità scolastica

L'IA non può essere utilizzata dagli studenti durante verifiche, prove, interrogazioni, compiti in classe o attività valutative, salvo espressa autorizzazione del docente.

Il docente può progettare attività nelle quali l'IA sia oggetto di studio, confronto, analisi o utilizzo guidato. In tali casi devono essere chiariti preventivamente finalità dell'attività, strumenti utilizzabili, limiti di utilizzo, modalità di supervisione, criteri di valutazione ed eventuale obbligo di dichiarare l'utilizzo dello strumento.

È vietato presentare come frutto esclusivo del proprio lavoro elaborati generati integralmente o prevalentemente mediante IA.

L'uso non autorizzato dell'IA in attività valutative è gestito secondo quanto previsto dall'art. 23 del presente Regolamento e, nei casi di particolare gravità, dal Regolamento di Istituto, senza automatismi e nel rispetto delle garanzie previste.

Art. 17 - Privacy, sicurezza e tutela dei dati personali

L'utilizzo dell'IA deve avvenire nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.

È vietato inserire in strumenti IA non autorizzati nomi e cognomi di studenti, famiglie, docenti o personale, immagini identificative, registrazioni audio o video, dati sanitari, dati relativi a disabilità, BES, DSA, PEI, PDP, diagnosi o certificazioni, dati relativi a rendimento scolastico, voti, giudizi o comportamento, dati relativi a procedimenti disciplinari, informazioni familiari, sociali, economiche o personali, dati giudiziari, credenziali, password o informazioni di sicurezza, documenti amministrativi non pubblici o qualsiasi informazione non necessaria rispetto alla finalità didattica o istituzionale.

Laddove possibile, le attività che prevedono l'uso dell'IA devono utilizzare dati anonimi, simulati, generici o non riferibili a persone identificate o identificabili.

L'Istituto adotta misure tecniche e organizzative adeguate per ridurre i rischi derivanti dall'utilizzo dell'IA, anche mediante istruzioni operative, formazione del personale, configurazioni restrittive degli strumenti, controllo degli accessi, minimizzazione dei dati, valutazione preventiva dei fornitori, aggiornamento periodico del Registro degli strumenti IA autorizzati e coinvolgimento del DPO/RPD nei casi previsti.

Art. 18 - BYOD, account personali e dispositivi

L'utilizzo di dispositivi personali da parte degli studenti è disciplinato dal Regolamento di Istituto e dalle disposizioni vigenti in materia di uso dei telefoni cellulari e degli strumenti digitali.

L'eventuale utilizzo di dispositivi personali per attività connesse all'IA è consentito solo se previsto da specifica attività didattica, autorizzato dal docente, limitato al tempo strettamente necessario, effettuato con strumenti autorizzati dall'Istituto, conforme alle istruzioni impartite e rispettoso della privacy e della sicurezza.

È vietato utilizzare, nell'ambito delle attività scolastiche, account personali non autorizzati, strumenti IA privati scelti autonomamente dagli studenti, servizi che richiedano età minima non compatibile con quella degli alunni, applicazioni non valutate dall'Istituto e strumenti che comportino caricamento non autorizzato di dati personali.

Art. 19 - Copyright, immagini, deepfake e contenuti sintetici

L'utilizzo dell'IA deve avvenire nel rispetto della normativa sul diritto d'autore, sulla proprietà intellettuale, sull'immagine, sulla riservatezza e sulla dignità della persona.

È vietato caricare in strumenti IA non autorizzati libri, manuali, dispense o materiali protetti da copyright, contenuti editoriali non liberamente riutilizzabili, elaborati di studenti o docenti senza autorizzazione, immagini, audio o video di studenti, docenti, personale o terzi, materiali interni dell'Istituto non destinati alla diffusione pubblica.

È vietato generare, modificare o diffondere mediante IA immagini offensive o denigratorie, audio o video falsificati, contenuti che imitino persone reali senza autorizzazione, deepfake, contenuti discriminatori, violenti, sessualizzati, ingannevoli o lesivi della dignità personale, contenuti che possano arrecare danno alla reputazione di studenti, personale scolastico, famiglie o terzi.

I contenuti sintetici o generati mediante IA destinati alla pubblicazione, alla comunicazione istituzionale o alla diffusione esterna devono essere preventivamente verificati e, ove necessario, chiaramente identificati come prodotti o supportati da IA.

Art. 20 - Formazione e AI literacy

L'Istituto promuove percorsi di alfabetizzazione in materia di Intelligenza Artificiale rivolti, con modalità differenziate, a Dirigente scolastico e figure di sistema, DSGA e personale ATA, docenti, studenti e famiglie.

La formazione deve riguardare, in particolare, principi generali dell'IA, opportunità e limiti degli strumenti IA, rischi di errore, allucinazione, bias e discriminazione, protezione dei dati personali, tutela dei minori, sicurezza digitale, integrità scolastica, uso corretto dei prompt, verifica critica degli output, divieti e responsabilità, corretto utilizzo degli strumenti autorizzati dall'Istituto.

L'attività di formazione non deve essere meramente formale, ma deve fornire indicazioni operative concrete in relazione ai diversi ruoli.

Prima di introdurre attività didattiche che prevedano l'uso diretto dell'IA da parte degli studenti, i docenti coinvolti devono ricevere adeguate istruzioni o formazione di base.

Art. 21 - Informazione alle famiglie

L'Istituto informa le famiglie in merito all'adozione del presente Regolamento, alle finalità educative dell'eventuale utilizzo dell'IA, agli strumenti eventualmente autorizzati, ai limiti di utilizzo da parte degli studenti, ai rischi connessi all'uso improprio dell'IA, alle misure adottate per la tutela dei dati personali, alle eventuali attività che richiedano consenso o autorizzazione e alle modalità alternative previste in caso di mancato consenso.

L'Istituto promuove il coinvolgimento delle famiglie in percorsi di sensibilizzazione sull'uso consapevole dell'IA, con particolare attenzione all'utilizzo domestico e personale degli strumenti generativi da parte dei minori.

Art. 22 - Segnalazioni, incidenti e violazioni

Chiunque venga a conoscenza di un uso improprio, non autorizzato o potenzialmente dannoso dell'IA in ambito scolastico è tenuto a segnalarlo tempestivamente al docente, al coordinatore di classe, al Dirigente scolastico o al soggetto individuato dall'Istituto.

Devono essere segnalati, in particolare, l'inserimento non autorizzato di dati personali in strumenti IA, la produzione o diffusione di contenuti offensivi, discriminatori o lesivi, l'utilizzo non autorizzato dell'IA durante verifiche o prove, la creazione o diffusione di deepfake, l'accesso non autorizzato a strumenti o account, l'utilizzo di strumenti IA non approvati dall'Istituto, possibili violazioni dei dati personali, malfunzionamenti o output potenzialmente dannosi.

In caso di possibile violazione dei dati personali, l'Istituto attiva le procedure previste dalla normativa privacy, coinvolgendo il DPO/RPD nei casi previsti.

Art. 23 - Gestione educativa degli episodi di uso improprio dell'Intelligenza Artificiale

L'utilizzo improprio, non autorizzato o non conforme degli strumenti di Intelligenza Artificiale è gestito dall'Istituto con finalità prevalentemente educative, tenendo conto dell'età dell'alunno, del grado di maturità, del contesto in cui l'episodio si è verificato, della consapevolezza della condotta e delle eventuali conseguenze prodotte.

L'Istituto promuove interventi finalizzati alla comprensione dell'errore, alla responsabilizzazione dell'alunno, alla tutela delle persone coinvolte, alla protezione dei dati personali e allo sviluppo di un uso consapevole, corretto e rispettoso delle tecnologie digitali.

Costituiscono situazioni da attenzionare, a titolo esemplificativo:

- l'utilizzo non autorizzato di strumenti di IA durante attività didattiche o valutative;
- l'utilizzo dell'IA per svolgere compiti, esercitazioni o elaborati in modo non autorizzato o non dichiarato;
- la presentazione come proprio di un elaborato generato integralmente o prevalentemente mediante IA;
- l'inserimento in strumenti IA di dati personali propri o altrui;
- il caricamento di immagini, audio, video o informazioni riferibili a compagni, docenti, personale scolastico, familiari o soggetti terzi;

- la produzione o diffusione di contenuti offensivi, discriminatori, denigratori, ingannevoli o lesivi della dignità altrui;
- la creazione o diffusione di immagini manipolate, imitazioni vocali, video alterati, deepfake o altri contenuti sintetici riferibili a persone reali;
- l'utilizzo di strumenti IA non autorizzati dall'Istituto nell'ambito delle attività scolastiche;
- l'uso dell'IA in violazione delle istruzioni impartite dal docente o dall'Istituto.

La gestione dell'episodio deve essere proporzionata all'età e alla situazione concreta. Per gli alunni della scuola dell'infanzia, eventuali episodi sono affrontati esclusivamente mediante interventi educativi, dialogo con la famiglia e misure di accompagnamento adeguate all'età. Per gli alunni della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, l'Istituto privilegia attività di riflessione guidata, rielaborazione del lavoro, educazione alla cittadinanza digitale, coinvolgimento della famiglia e percorsi di consapevolezza sull'uso corretto dell'IA.

Nella valutazione dell'episodio l'Istituto tiene conto, in particolare, dell'età dell'alunno, della consapevolezza e intenzionalità della condotta, della chiarezza delle istruzioni ricevute, dell'eventuale autorizzazione o divieto preventivo all'uso dell'IA, della tipologia di dati o contenuti coinvolti, dell'eventuale diffusione del contenuto prodotto, dell'impatto sull'attività didattica o sulla comunità scolastica, della collaborazione dell'alunno nella ricostruzione dell'episodio, dell'eventuale disponibilità alla rimozione del contenuto o alla riparazione dell'errore e dell'eventuale reiterazione del comportamento.

Quando l'uso improprio dell'IA comporta il trattamento non autorizzato di dati personali, la diffusione di immagini, audio, video o informazioni riferibili a persone identificate o identificabili, l'Istituto attiva le procedure interne in materia di protezione dei dati personali, coinvolgendo il DPO/RPD nei casi previsti.

Resta ferma la possibilità per l'Istituto di adottare misure organizzative immediate per limitare la diffusione di contenuti impropri, interrompere l'utilizzo non autorizzato dello strumento, tutelare le persone coinvolte e preservare la sicurezza dell'ambiente scolastico digitale.

Nei casi in cui la condotta assuma particolare gravità, sia reiterata, intenzionale o lesiva dei diritti, della dignità, della riservatezza o della sicurezza di altri soggetti, resta ferma l'applicazione del Regolamento di Istituto e delle procedure ivi previste, senza automatismi e nel rispetto delle garanzie previste per l'alunno.

L'obiettivo dell'intervento dell'Istituto è favorire la crescita della consapevolezza digitale degli alunni, prevenire comportamenti scorretti, tutelare la comunità scolastica e promuovere un uso dell'IA coerente con le finalità educative della scuola.

Art. 24 - Monitoraggio e aggiornamento

Il presente Regolamento è soggetto a monitoraggio periodico.

L'Istituto ne valuta l'aggiornamento almeno annualmente o comunque in caso di modifiche normative, nuove indicazioni ministeriali, aggiornamenti dell'AI Act o della normativa privacy, introduzione di nuovi strumenti IA, variazioni significative delle condizioni dei fornitori, incidenti, segnalazioni o criticità emerse, evoluzione delle prassi didattiche e organizzative.

Il Registro degli strumenti IA autorizzati può essere aggiornato con atto del Dirigente scolastico o secondo la procedura interna individuata dall'Istituto, senza necessità di modificare integralmente il presente Regolamento, salvo che l'aggiornamento incida sui principi generali o sui diritti degli interessati.

Art. 25 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore a seguito dell'approvazione da parte degli organi collegiali competenti.

Esso costituisce parte integrante del Regolamento di Istituto e deve essere portato a conoscenza del personale scolastico, degli studenti e delle famiglie mediante pubblicazione sul sito istituzionale e/o comunicazione interna.

Dalla data di entrata in vigore, tutte le componenti della comunità scolastica sono tenute a rispettarne le disposizioni.

Il Dirigente scolastico

Il Presidente del Consiglio di Istituto
